

**PROCEDURA APERTA PER APPALTO DEI LAVORI DI
RIQUALIFICAZIONE URBANA DI VIALE DELLE RIMEMBRANZE
NEL CAPOLUOGO DEL COMUNE DI CARPANETO PIACENTINO**

1° STRALCIO FUNZIONALE

CUP: B91B13000140004; CIG: 653622577F

DISCIPLINARE DI GARA

Il presente disciplinare, allegato al bando di gara di cui costituisce parte integrante e sostanziale, contiene le norme integrative al bando relative alle modalità di partecipazione alla procedura di gara indetta dalla Centrale Unica di Committenza Provinciale per conto del Comune di Carpaneto Piacentino, alle modalità di compilazione e presentazione dell'offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa e alla procedura di aggiudicazione, nonché alle altre ulteriori informazioni relative all'appalto in oggetto.

La procedura di gara verrà espletata dalla Centrale Unica di Committenza della Provincia di Piacenza, ai sensi dell'art. 33, comma 3-bis, del D.Lgs. 163/2006 e della Convenzione stipulata fra Comune di Carpaneto Piacentino e Centrale Unica di Committenza della Provincia di Piacenza in data 11.02.2015 Reg. n° 196, Prot. n° 8664.

1. OGGETTO DELL'APPALTO

Oggetto dell'appalto è l'aggiudicazione della sola esecuzione dei lavori di riqualificazione urbana di Viale delle Rimembranze posto nel Capoluogo di Carpaneto P.no – 1° stralcio funzionale -

Il progetto esecutivo posto a base di gara è stato verificato e validato dal Responsabile del Servizio Urbanistica, Territorio, Ambiente del Comune di Carpaneto P.no con verbale in data 16.11.2015, ai sensi degli artt. 54 comma 7 e 55 comma 1 del DPR n° 207/2010, ed approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n° 96 in data 25.11.2015.

2. IMPORTO DELL'APPALTO

Importo lavori a base d'asta (soggetti a ribasso): € **108.808,34** (centoottomilaottocentootto/34)

Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso): € **1.691,06** (milleseicentonovantuno/06)

Importo totale lavori da appaltare: € **110.499,40** (centodiecimilaquattrocentonovantanove/40)

3. CLASSIFICAZIONE DEI LAVORI IN APPALTO

Ai sensi degli artt. 61 e 90 del DPR 05.10.2010, n° 207 ed in conformità all'allegato "A" al predetto DPR i lavori previsti sono riconducibili alle seguenti categorie di opere:

Lavorazione	Categoria	Classifica	Qualificazione obbligatoria (si/no)	Importo (€)	%	Indicazioni speciali ai fini della gara	
						Prevalente o scorporabile	Sub-Appaltabile
Opere stradali: rifacimento pista ciclabile	OG 3	I	si	€ 87.289,44	80,22%	PREVALENTE	30%
Opere a verde e arredo urbano	OS 24	I	si	€ 21.518,90	19,78%	SCORPORABILE	100%
Totale					100%		

Ai sensi dell'art. 12 comma 2 lett. b) della Legge 23.05.2014, n° 80 – di conversione del D.L. 28.03.2014, n° 47 – nonché ai sensi di quanto disposto con Decreto Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 24.04.2014 l'impresa affidataria in possesso della qualificazione per la sola categoria prevalente non può eseguire direttamente le lavorazioni di cui alla categoria specializzata OS 24 se priva della relativa adeguata qualificazione

ma deve obbligatoriamente subappaltare ad impresa in possesso di detta qualificazione o costituire associazione temporanea di tipo verticale con quest'ultima.

4. CARATTERISTICHE DEI LAVORI

L'appalto prevede il rifacimento della pista ciclopedonale posta al lato ovest del viale mediante posa di masselli autobloccanti modulari in CLS; la posa di cavidotti e pozzetti a servizio dell'impianto di illuminazione pubblica; la messa a dimora di un filare di alberi "Tilia Cordata Rancho".

5. TERMINE DI ULTIMAZIONE DELL'ESECUZIONE DEI LAVORI

Giorni 90 (novanta) naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna dei lavori.

6. LUOGO DI ESECUZIONE DEI LAVORI

Carpaneto Piacentino – Capoluogo, Viale delle Rimembranze

7. FINANZIAMENTO

L'appalto è interamente finanziato con fondi propri dell'Amministrazione comunale;

8. PAGAMENTI - ANTICIPAZIONE DEL PREZZO

Il pagamento delle prestazioni contrattuali avverrà **"a misura"** ai sensi dell'art. 53, comma 4, quarto periodo, del D. Lgs. n° 163/2006 e s.m. e degli artt. 183 e 185 del DPR n° 207/2010.

Il pagamento del corrispettivo delle prestazioni oggetto dell'appalto avverrà a seguito emissione di stati d'avanzamento dei lavori secondo quanto previsto al "Capo 6 – Disciplina economica" del capitolato speciale d'appalto. Lo stesso pagamento verrà effettuato nel rispetto dei termini previsti dal d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 come modificato ed integrato dal d.lgs. 9 novembre 2012, n. 192.

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 26-ter della Legge 09.08.2013, n° 98, come modificato dall'art. 8 comma 3 e comma 3-bis della Legge 27.02.2015, n° 11 è prevista la corresponsione a favore dell'appaltatore di una anticipazione pari al 20% dell'importo contrattuale subordinata alla costituzione di garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa nell'entità descritta all'art. 124 commi 1 e 2 del DPR n° 207/2010. Si applicano altresì le disposizioni dell'art. 140 commi 2 e 3 del medesimo DPR n° 207/2010.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m..

9. PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

La scelta del contraente è effettuata mediante **procedura aperta**, ai sensi dell'art. 54 comma 2 e dell'art. 55, comma 5, del D. Lgs. n° 163/2006 e s.m., da espletare con il **criterio di aggiudicazione del prezzo più basso**, inferiore a quello posto a base di gara, determinato **mediante applicazione di ribasso percentuale unico sull'elenco prezzi posto a base di gara** – ai sensi dell'art. 82 comma 2 lettera a) del medesimo decreto, trattandosi di contratto da stipulare **"a misura"**.

Inoltre, qualora ne ricorrano le condizioni, **si procederà all'applicazione del disposto dell'art. 122 comma 9 del menzionato D. Lgs. 163/2006, ovvero all'esclusione automatica delle offerte con percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'art. 86 comma 1 del medesimo decreto legislativo.**

Tale procedura di esclusione automatica non sarà esercitabile in presenza di un numero di offerte ammesse inferiore a dieci: in tal caso si procederà alla verifica di congruità dell'offerta con applicazione dell'art. 86 comma 3 del D. Lgs. n° 163/2006.

Qualora a seguito di detta verifica risultassero eventuali anomalie, si procederà ai sensi degli artt. 87, 88, 89 del menzionato decreto.

La procedura di gara verrà espletata dalla Centrale Unica di Committenza della Provincia di Piacenza, ai sensi dell'art. 33, comma 3-bis, del D.Lgs. 163/2006 e della Convenzione stipulata fra Comune di Carpaneto Piacentino e Centrale Unica di Committenza della Provincia di Piacenza in data 11.02.2015 Reg. n° 196, Prot. n° 8664..

10. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell'art. 10 del D. Lgs n.163/2006, è **geom. Vittorio Omati**, Responsabile del Servizio Tecnico-Manutentivo del Comune di Carpaneto Piacentino (mail: progettazione@comune.carpaneto.pc.it; Pec: comune.carpaneto@legalmail.it; indirizzo postale: Piazza XX Settembre, 1; telefono: 0523/853712).

Responsabile del procedimento di gara ai sensi dell'art. 33, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 163/2006, è il Dirigente della Centrale Unica di Committenza della Provincia di Piacenza, **Dott. Francesco Cacciatore** (tel. 0523-795435).

11. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA

Sono ammessi alla gara gli operatori economici in possesso dei requisiti prescritti dai successivi paragrafi, tra i quali, in particolare, quelli costituiti da:

operatori economici con idoneità individuale di cui alle lettere a) (imprenditori individuali anche artigiani, società commerciali, società cooperative), b) (consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane), e c) (consorzi stabili), dell'art. 34, comma 1, del Codice;

operatori economici con idoneità plurisoggettiva di cui alle lettere d) (raggruppamenti temporanei di concorrenti), e) (consorzi ordinari di concorrenti), e-*bis* (le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete) ed f) (gruppo europeo di interesse economico), dell'art. 34, comma 1, del Codice, oppure da operatori che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell'art. 37, comma 8, del Codice;

operatori economici aventi sede in altri Stati appartenenti all'Unione Europea, alle condizioni stabilite dagli artt. 38 commi 4 e 5, 39 e 47 del Codice, dall'art. 62 del DPR. n° 207/2010 nonché dal presente disciplinare di gara.

Nel caso di partecipazione alla gara di consorzi stabili o raggruppamenti temporanei di imprese o consorzi ordinari di concorrenti, si applicano le disposizioni di cui agli artt. 36 e 37 del Codice e all'art. 92 del Regolamento.

12. CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano:

le cause di esclusione di cui all'art. 38, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), m-*bis*), m-*ter* ed m-*quater*), del Codice;

le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159;

le condizioni di cui all'art. 53, comma 16-*ter*, del d.lgs. del 2001, n. 165 o che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione.

Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "*black list*", di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono essere in possesso, **pena l'esclusione dalla gara**, dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze (art. 37 del d.l. 31 maggio 2010, n. 78).

Agli operatori economici concorrenti, ai sensi dell'art. 37, comma 7, primo periodo, del Codice, **è vietato partecipare alla gara** in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero partecipare alla gara anche in forma individuale qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

I consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro ed i consorzi tra imprese artigiane di cui all'art. 34 comma 1 lett. b) del D. Lgs. n° 163/2006 e s.m. sono tenuti ad indicare – in sede di offerta – per quale consorziato il consorzio concorre; il consorziato deve possedere i requisiti di cui all'art. 38 del decreto legislativo ed allo stesso **è fatto divieto di partecipare** in qualsiasi altra forma alla medesima gara – pena l'esclusione dalla gara sia del consorzio che del consorziato - ai sensi dell'art. 37, comma 7, secondo periodo, dello stesso D. Lgs.

I consorzi stabili di cui all'art. 34 comma 1 lett. c) del citato Codice dei contratti pubblici devono indicare in ogni caso, ai sensi dell'art. 36, tutti i propri consorziati e, qualora non eseguano i lavori direttamente con la propria organizzazione d'impresa ma ricorrano ad uno o più consorziati, devono esplicitamente indicare – in sede di offerta – questi ultimi, i quali devono possedere i requisiti di cui all'art. 38 del D. Lgs. n° 163/2006.

A detti consorziati **è fatto divieto di partecipare** in qualsiasi altra forma alla medesima gara, pena l'esclusione dalla gara sia del consorzio stabile che del consorziato, a termini dell'art. 36 comma 5 del D. Lgs.

E' inoltre vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile.

Con riferimento all'istituto dell'**avvalimento** – art. 49 del D. Lgs. n° 163/2006 e s.m. – non è consentito che più concorrenti si avvalgano della stessa impresa ausiliaria né che partecipino alla gara sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.

13. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Per essere ammessi alla gara i concorrenti dovranno possedere i seguenti requisiti minimi attestanti la capacità ad obbligarsi e la qualificazione per l'esecuzione di lavori pubblici. La mancanza delle condizioni minime di partecipazione specificate nel presente articolo comporta l'**esclusione** dalla gara.

Il concorrente attesta il possesso dei requisiti mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR n° 445/2000, da redigersi in conformità all'allegato "**modello 1**" che forma parte integrante e sostanziale del presente disciplinare.

13.a) – Requisiti di ordine generale di cui all'art. 38 del D. Lgs. n° 163/2006 e s.m., costituiti dall'assenza delle cause di esclusione ivi previste, nonché insussistenza di qualsiasi altra situazione prevista dalla legge come causa di esclusione dalle gare d'appalto o come causa ostativa alla conclusione di contratti con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'art. 14 comma 1 del D. Lgs. n° 81/2008 modificato dall'art. 11 del D. Lgs. n° 106/2009.

13.b) – Requisiti di idoneità professionale di cui all'art. 39 del D. Lgs. n° 163/2006 e s. m., costituiti dall'iscrizione nel Registro delle Imprese istituito presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura (in caso di concorrente stabilito in altro Stato dell'Unione Europea: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali secondo le modalità vigenti nello Stato di appartenenza) per attività attinente l'oggetto dei lavori con indicazione dei dati identificativi e degli estremi di iscrizione, della forma giuridica, nonché delle generalità, carica e qualifica dei legali rappresentanti e dei soggetti dotati di poteri contrattuali e dei direttori tecnici dell'impresa stessa e descrizione dell'attività esercitata conforme all'oggetto della gara.

Nel caso di partecipazione alla gara di **raggruppamento temporaneo di imprese o consorzio**, i suddetti requisiti devono essere posseduti e dichiarati da tutte le imprese facenti parte del raggruppamento o consorziate.

13.c) – Requisiti di ordine speciale: requisiti di ordine tecnico-organizzativo di cui all'art. 90 del D.P.R. n° 207/2010 e s. m., costituiti da:

⌚ importo di lavori analoghi appartenenti alla natura dei lavori oggetto del contratto da affidare (*di cui alla categoria prevalente sopra indicata*) eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del presente bando, non inferiore all'importo dei lavori da aggiudicare (€ 110.499,40);

⌚ costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al 15% dell'importo lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del presente bando. Nel caso in cui il rapporto tra il suddetto costo e l'importo dei lavori sia inferiore a quanto richiesto, l'importo dei lavori è figurativamente e proporzionalmente ridotto in modo da ristabilire la percentuale richiesta. L'importo dei lavori così figurativamente rideterminato, vale per la dimostrazione del possesso del requisito di cui alla lettera a);

⌚ adeguata attrezzatura tecnica.

In alternativa a quanto enunciato i requisiti di qualificazione per l'esecuzione di lavori pubblici sono dimostrati dalla **attestazione di qualificazione SOA** per categoria di lavori adeguata in relazione ai lavori da appaltare, ai sensi dell'art. 61 e dell'allegato A al DPR n° 207/2010.

I suddetti requisiti devono essere posseduti dai concorrenti singoli o riuniti in raggruppamento temporaneo o consorzio nella misura per ciascuno indicata all'art. 92 del DPR n° 207/2010.

In caso di concorrente costituito da raggruppamento temporaneo di operatori economici i requisiti di qualificazione richiesti nel presente bando devono essere posseduti dal raggruppamento nel suo insieme.

Nel **raggruppamento temporaneo, nelle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete e nei consorzi ordinari di tipo orizzontale, di cui all'art. 34, comma 1 lett. d), e), e-bis) ed f) del D. Lgs. n° 163/2006**, i requisiti tecnico-organizzativi richiesti nel presente bando di gara devono essere posseduti dall'impresa mandataria o da una consorziata nella misura minima del 40%; la restante percentuale deve essere posseduta cumulativamente dalle imprese mandanti o dalle altre imprese consorziate, ciascuna nella misura minima del 10% di quanto richiesto all'intero raggruppamento. In ogni caso l'impresa mandataria deve possedere i requisiti in misura maggioritaria.

Nel **raggruppamento temporaneo, nelle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete e nei consorzi di tipo verticale, di cui all'art. 34, comma 1 lett. d), e), e-bis) ed f) del D. Lgs. n° 163/2006**, i suddetti requisiti di qualificazione devono essere posseduti dall'impresa mandataria-capogruppo nella categoria prevalente (OG 3) e dall'impresa mandante nella categoria scorparabile (OS 24).

14. CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITA' D'IMPRESA

In caso di **concordato preventivo con continuità aziendale** di cui all'art. 186-bis del R.D. 267/1942 l'impresa, ivi compreso il consorzio di cui all'art. 34, comma 1, lett. b) e c) del D. Lgs. n° 163/2006, deve dichiarare:

a) – di avere depositato ricorso per l'ammissione a procedura di concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186-bis del R.D. 267/1942 e di essere stata autorizzata dal Tribunale alla partecipazione a procedure di gara per l'affidamento di contratti pubblici;

oppure

a) – di trovarsi in stato di concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186-bis del R.D. 267/1942;

b) – l'operatore economico/impresa ausiliaria (denominazione/ragione sociale, sede legale, codice fiscale, partita IVA) che metterà a disposizione, per tutta la durata dell'appalto le risorse ed i requisiti richiesti per l'affidamento dell'appalto e potrà subentrare, in caso di fallimento del concorrente nel corso della gara oppure dopo la stipulazione del contratto, ovvero nel caso in cui l'impresa aggiudicataria non sia più in grado, per qualsiasi ragione, di dare regolare esecuzione all'appalto.

Il concorrente in concordato preventivo deve inoltre produrre ed includere nella busta "A – documentazione amministrativa" - di cui al successivo Capo 24 del presente disciplinare di gara -, a corredo della documentazione amministrativa richiesta per la partecipazione alla gara, i seguenti documenti:

1) – relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 67 comma 3, lett. d) del R.D. n° 267/1942 attestante la conformità dell'attività d'impresa al piano di concordato e la ragionevole capacità di adempimento del contratto, ai sensi dell'art. 186-bis, comma 5 lett. a) del medesimo Regio Decreto;

2) – dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR n° 445/2000 **dell'impresa ausiliaria** ex art. 186-bis R.D. n° 267/1942 – da redigersi secondo il **"modello 5"** - con la quale la medesima attesta il possesso dei requisiti generali di cui all'art. 38 del D. Lgs. n° 163/2006; si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie all'esecuzione del contratto ed a subentrare al concorrente in caso di fallimento; dichiara di non partecipare alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell'art. 34 del D. Lgs. n° 163/2006;

3) – copia autentica del contratto di cui all'art. 49 comma 2 lett. f) del D. Lgs. n° 163/2006 in virtù del quale l'impresa ausiliaria assume gli obblighi descritti.

In caso di avvalimento nei confronti di impresa appartenente al medesimo gruppo l'impresa concorrente può presentare **dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo.**

In caso di **raggruppamento temporaneo di imprese, consorzio ordinario di concorrenti o altre forme plurime** previste dalla norma, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale ai sensi dell'art. 186-bis comma 6 del R.D. 267/1942 **non può** rivestire la qualità di mandataria/capogruppo,.

L'impresa ausiliaria individuata dal concorrente **non deve, a sua volta, trovarsi nella situazione di cui all'art. 186-bis R.D. n° 267/1942.**

In ogni caso i concorrenti che dichiarano di trovarsi in una situazione ex art. 186-bis R.D. n° 267/1942 **non possono ricorrere a più di una impresa ausiliaria.**

15. COOPTAZIONE

La singola impresa di costruzione e le imprese di costruzioni che intendono riunirsi in associazione temporanea, in possesso dei requisiti per la partecipazione alla gara, possono associare altre imprese di costruzioni qualificate anche per categorie e importi diversi da quelli richiesti dal presente Disciplinare, a condizione che i lavori eseguiti da queste ultime non superino il 20% dell'importo complessivo dei lavori e che l'ammontare complessivo delle qualificazioni possedute da ciascuna impresa sia almeno pari all'importo dei lavori che saranno ad essa affidati.

16. AVVALIMENTO

In attuazione dei disposti dell'art. 49 del D. Lgs. n° 163/2006, il concorrente singolo, consorziato, raggruppato o aggregato in rete, ai sensi dell'art. 34 del Decreto medesimo, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico-finanziario e tecnico-organizzativo avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto. Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito, **a pena di esclusione**, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.

17. PRESA VISIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DI GARA

La copia completa del progetto definitivo/esecutivo è disponibile al seguente link, dal quale può essere effettuato il download:

http://www.comune.carpaneto.pc.it/servizi/bandi/bandi_fase01.aspx

La documentazione di gara (bando, disciplinare con relativa modulistica e capitolato speciale di appalto) è disponibile sul sito internet della Centrale Unica di Committenza della Provincia di Piacenza www.provincia.pc.it e sul sito internet del Comune di Carpaneto Piacentino all'indirizzo: www.comune.carpaneto.pc.it alla sezione "Servizi on-line" (parte destra della home page), sottosezione "Bandi di gara e contratti" – "Bandi di gara attivi".

Il bando di gara ed il disciplinare di gara sono altresì disponibili all'indirizzo internet del Sistema Informativo Telematico Appalti Regionale (SITAR – Osservatorio Regionale): www.sitar-er.it.

Il bando di gara ed il disciplinare di gara sono altresì pubblicati all'Albo Pretorio on-line del Comune di Carpaneto P.no.

18. SOPRALLUOGO

Il sopralluogo dei luoghi interessati dai lavori **non è obbligatorio**, tuttavia l'impresa concorrente, qualora lo ritenga necessario, potrà effettuare la visita con l'assistenza di un tecnico comunale, previa richiesta a mezzo fax al n° 0523/850090 o agli indirizzi di posta elettronica: appalti@comune.carpaneto.pc.it ; progettazione@comune.carpaneto.pc.it o all'indirizzo di posta elettronica certificata: comune.carpaneto@legalmail.it, specificando il nominativo, dati anagrafici e qualifica della persona incaricata di effettuarlo nonché l'indirizzo di posta elettronica/pec/fax cui indirizzare la convocazione.

Il sopralluogo potrà essere effettuato da un rappresentante legale o da un direttore tecnico del concorrente, come risultanti da certificato C.C.I.A.A. o da attestazione SOA; da dipendente dell'operatore economico concorrente, munito di delega rilasciata dal legale rappresentante con contestuale dichiarazione che attesti il numero di iscrizione del medesimo al libro matricola; da procuratore speciale dell'impresa, munito di copia autentica di specifica procura notarile dalla quale risultino le attività di rappresentanza dell'impresa relativamente ad appalti di lavori pubblici.

In caso di raggruppamento temporaneo, GEIE, aggregazione di imprese di rete o consorzio ordinario, sia già costituiti che da costituire, in relazione al regime della solidarietà di cui all'art. 37, comma 5, del Codice, il sopralluogo può essere effettuato da un incaricato per tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati, purché munito delle deleghe di tutti i suddetti operatori.

In caso di consorzio di cooperative, consorzio di imprese artigiane o consorzio stabile, il sopralluogo deve essere effettuato a cura del consorzio oppure dell'operatore economico consorziato indicato come esecutore dei lavori.

19. SUBAPPALTO

Il subappalto è disciplinato dall'art. 118 del Codice D. Lgs. n° 163/2006 e dall'art. 170 del Regolamento DPR n° 207/2010.

Il concorrente deve indicare all'atto dell'offerta i lavori o le parti di opera che intende subappaltare o concedere in cottimo. La mancanza di tali indicazioni, così come la generica indicazione di volersi avvalere del subappalto o del cottimo, precluderà la possibilità di ottenere l'autorizzazione al ricorso a tale istituto.

In particolare si precisa che:

- la percentuale di lavori della **categoria prevalente (OG3)** subappaltabile o che può essere affidata in cottimo è stabilita nella misura del **30%** (trenta per cento) dell'importo della categoria stessa, calcolato con riferimento al prezzo del contratto d'appalto;

- la percentuale di lavori della **categoria scorporabile (OS24)** subappaltabile o che può essere affidata in cottimo è stabilita nella misura del **100%** (cento per cento) dell'importo della categoria stessa, calcolato con riferimento al prezzo del contratto d'appalto.

L'operatore economico - singolo o associato - non in possesso della qualificazione per la menzionata **categoria scorporata a qualificazione obbligatoria OS24** deve obbligatoriamente subappaltare per l'intero importo le lavorazioni appartenenti a detta categoria. In tal caso, la mancata espressione della volontà di ricorso al subappalto comporta **l'esclusione dalla gara**, senza che possa operare il soccorso istruttorio (determinazione ANAC n. 1 del 08 gennaio 2015).

In alternativa al predetto obbligo di subappalto l'operatore economico deve costituire associazione temporanea di tipo verticale con impresa in possesso della specifica qualificazione.

L'appaltatore deve provvedere al deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dei lavori in subappalto, nonché alla consegna della documentazione attestante il possesso – da parte del subappaltatore, dei requisiti di qualificazione e dei requisiti generali prescritti dal Codice dei contratti pubblici.

Ai sensi dell'art. 118 comma 3 del D. Lgs. n° 163/2006 e s.m. la stazione appaltante corrisponderà direttamente al subappaltatore o al cottimista gli importi dovuti per le prestazioni dallo stesso eseguite. Pertanto l'appaltatore comunicherà alla stazione appaltante la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore o dal cottimista con specificazione del relativo importo e con proposta motivata di pagamento.

L'esecuzione delle opere o dei lavori affidati in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

20. CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE

Per la partecipazione alla gara l'impresa concorrente deve corredare l'offerta, **a pena di esclusione**, di **cauzione provvisoria**, come definita dall'art. 75 del Codice, **dell'importo di € 2.210,00 (euro duemiladuecentodieci/00 – arrotondato all'unità intera)**, pari al 2% dell'importo stimato dell'appalto (si veda art. 2 del presente Disciplinare).

Ai sensi dell'art. 40 comma 7 e del medesimo art. 75 comma 7 del Codice dei Contratti, l'importo della garanzia provvisoria è ridotto del 50% per i concorrenti in possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000 da dimostrare mediante presentazione della specifica documentazione. La predetta condizione può altresì essere dimostrata attraverso copia autenticata dell'attestazione SOA che ne porti l'annotazione.

Si precisa che:

- in caso di **raggruppamento temporaneo orizzontale o consorzio ordinario** di concorrenti, la riduzione della garanzia è ammessa solo se tutti gli operatori economici che costituiscono il raggruppamento o il consorzio ordinario sono in possesso della certificazione del sistema di qualità;
- in caso di **raggruppamento temporaneo verticale** di concorrenti, qualora solo alcuni dei soggetti raggruppati siano in possesso della certificazione, il raggruppamento stesso può beneficiare della riduzione in ragione della parte delle prestazioni contrattuali che ciascun soggetto raggruppato o raggruppando assume nella ripartizione dell'oggetto contrattuale all'interno del raggruppamento;
- in caso di **consorzio di cui alle lettere b) e c) dell'art. 34 comma 1 del D. Lgs. n° 163/2006** e s.m. il concorrente può beneficiare della riduzione della garanzia nel caso in cui la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio;
- in caso di **avalimento** ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 163/2006, per poter beneficiare della predetta riduzione il requisito della qualità deve essere posseduto in ogni caso dall'operatore economico concorrente, indipendentemente dalla circostanza che sia posseduto dall'impresa ausiliaria.

La cauzione può essere prestata mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa o fidejussione rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell'elenco speciale previsto dall'art. 107 del D. Lgs. n° 385/1993.

Tale fidejussione o polizza deve prevedere espressamente:

- a) - la sua validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta;**
- b) - la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del Codice Civile;**
- c) - la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 comma 2 del Codice Civile;**
- d) - la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta del Comune.**

La stessa deve essere redatta secondo lo schema di polizza-tipo 1.1 approvato con D.M. n° 123/04.

La cauzione provvisoria deve essere accompagnata dall'impegno del fideiussore a rilasciare - successivamente - la garanzia fidejussoria per l'esecuzione del contratto (cauzione definitiva) di cui all'art. 113 dello stesso D. Lgs. n° 163/2006 qualora l'offerente risultasse aggiudicatario.

Inoltre, dalla suddetta fideiussione o polizza assicurativa dovranno evincersi i poteri di firma del fideiussore e quindi, si richiede **una dichiarazione** – accompagnata da fotocopia di documento di identità del fideiussore, con la quale il medesimo attesti in virtù di quale atto gli siano stati conferiti i poteri per rilasciare la fideiussione.

Qualora la cauzione venga rilasciata da Istituto di intermediazione finanziaria, **la dichiarazione** sopra menzionata dovrà comprendere anche gli estremi di iscrizione dell'Istituto nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D. Lgs. n° 385/93 e l'attestazione di svolgimento in via esclusiva o prevalente della attività di rilascio di garanzie, autorizzata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Nel caso di presentazione di offerta da parte di **raggruppamento temporaneo di imprese o consorzio da costituire** la garanzia fidejussoria e assicurativa dovrà essere intestata a tutti i concorrenti che intendono riunirsi e sottoscritta sia dall'impresa mandataria-capogruppo sia dalle mandanti.

Nel caso di **raggruppamento temporaneo di concorrenti o consorzio già costituito** la garanzia fidejussoria e assicurativa deve essere presentata, su mandato irrevocabile delle altre imprese riunite o consorziate, dall'impresa mandataria-capogruppo in nome e per conto di tutti i concorrenti.

La mancata costituzione della cauzione provvisoria oppure il rilascio della stessa da parte di un soggetto intermediario non legittimato allo svolgimento dell'attività bancaria e finanziaria comporta la esclusione del concorrente dalla gara.

La cauzione provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'aggiudicatario ed è svincolata all'aggiudicatario automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto, mentre agli altri concorrenti verrà svincolata entro 30 giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione definitiva.

Ai sensi dell'art. 38, comma 2-bis, del D.Lgs. 163/2006, come introdotto dall'art. 39 del D.L. 24/06/2014 n. 90, la cauzione provvisoria garantisce anche il pagamento della sanzione pecuniaria indicata all'art. 30 del presente disciplinare "Soccorso istruttorio – Cause di esclusione" per il caso di mancanza, incompletezza ed ogni altra irregolarità essenziale riscontrata nelle dichiarazioni prodotte dal concorrente.

L'impresa aggiudicataria dovrà inoltre:

- costituire **garanzia fidejussoria - cauzione definitiva** - nella misura e nei termini stabiliti dall'art. 113 del D. Lgs. n° 163/2006 e dall'art. 123 del DPR n° 207/2010. Anche l'importo della cauzione definitiva può essere ridotto del 50% qualora ricorrano le condizioni dell'art. 75 comma 7 del menzionato Decreto Legislativo (posso della certificazione del sistema di qualità);

- stipulare, ai sensi dell'art. 129 comma 1 del D. Lgs. n° 163/2006 e dell'art. 125 del DPR n° 207/2010, **polizza di assicurazione contro i rischi dell'esecuzione (polizza CAR)** – compresi eventuali danni o distruzione di opere ed impianti anche preesistenti, per una somma assicurata pari ad € 30.000,00 per opere preesistenti oltre l'importo del contratto da eseguire. Detta polizza deve comprendere, inoltre, una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi con massimale assicurato non inferiore ad € 500.000,00 (euro cinquecentomila);

- costituire **fideiussione a garanzia del pagamento della rata di saldo** dei lavori a termini dell'art. 124 comma 3 del medesimo DPR. n° 207/2010.

- Inoltre, qualora l'impresa aggiudicataria intenda usufruire della corresponsione dell'anticipazione del 20% sull'importo contrattuale, ai sensi dell'art. 26-ter della Legge 09.08.2013, n° 98 come modificato dall'art. 8 comma 3 e comma 3-bis della Legge 27.02.2015, n° 11, dovrà provvedere alla costituzione di **garanzia fidejussoria** bancaria o assicurativa di importo **pari all'anticipazione** maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori, ai sensi dell'art. 124 commi 1 e 2 del D.P.R. n° 207/2010.

Le suddette garanzie fideiussorie e coperture assicurative dovranno essere costituite conformemente agli schemi-tipo approvati con Decreto del Ministero Attività Produttive 12.03.2004, n° 123, opportunamente adeguati.

21. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO IN FAVORE DELL'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE (ANAC)

Per la partecipazione alla presente gara d'appalto **non è dovuto** il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione.

22. DISPOSIZIONI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA DI GARA

A norma dell'art. 6-bis del D. Lgs. n° 163/2006 e s.m. e della Deliberazione AVCP n. 111/2012 adottata nell'adunanza del 20 dicembre 2012 e suoi aggiornamenti avente ad oggetto "Attuazione dell'art. 6bis del D.lgs. 163/2006 introdotto dall'art. 20, comma 1, lettera a), legge n. 35 del 2012", **tutti i soggetti interessati a**

partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema AVCPASS, reso disponibile dall'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici (ora ANAC), accedendo all'apposito link sul Portale ANAC (ex AVCP) (Servizi ad accesso riservato – AVCPASS Operatore economico presso: <http://www.avcp.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziOnline/AVCpass>) secondo le istruzioni ivi contenute.

L'operatore economico, dopo la registrazione ed autenticazione al sistema AVCPASS, indica a sistema il CIG della presente procedura di affidamento cui intende partecipare e deve inserire la documentazione richiesta in forma digitale nell'area specifica dell'AVCPass al fine di generare il proprio codice "PassOE" da inserire obbligatoriamente nella busta contenente la documentazione amministrativa per la partecipazione alla gara.

Resta comunque fermo l'obbligo per l'operatore economico di presentare le dichiarazioni sostitutive richieste dalla normativa vigente in ordine al possesso dei requisiti per la partecipazione alla procedura di affidamento.

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario da parte della stazione appaltante avviene mediante accesso al **sistema AVCPASS** ed utilizzo del predetto strumento del PassOE, fatto salvo quanto previsto dal comma 3, secondo periodo, del citato art. 6-bis del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.

Si fa comunque presente che la mancata registrazione al sistema AVCPass nonché la mancata presentazione del PassOE nella busta contenente la documentazione amministrativa non comportano di per sé l'esclusione automatica dalla procedura.

Nel caso di accertato malfunzionamento del sistema o di oggettiva impossibilità materiale ad ottenere il PassOE o nel caso in cui partecipino operatori economici che non si sono registrati in AVCPASS, ferma restando la qualificazione dell'offerente in forma tradizionale, la stazione appaltante provvederà ad assegnare un termine congruo, rispetto all'avvio dell'attività di verifica, per l'effettuazione della registrazione medesima (Relazione alla Deliberazione n. 111/2012 della Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture ex art. 6 bis del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163).

Si precisa inoltre che, qualora nel corso della verifica dei codici PassOE o in altra fase della procedura di aggiudicazione si verificassero interruzioni nella funzionalità del sistema AVCPASS, al fine di non aggravare i tempi procedurali, si procederà alla verifica del possesso dei requisiti con modalità tradizionali.

23. TERMINE E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

Gli operatori economici interessati a partecipare alla gara dovranno presentare l'offerta e tutti i documenti di seguito elencati.

Il plico contenente l'offerta e la documentazione richiesta dovrà pervenire, **a pena di esclusione** dalla gara, **entro il termine perentorio delle ore 12:00 del giorno 01 FEBBRAIO 2016** a mezzo postacelere del servizio postale, ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata, corriere, ecc..., **all'Ufficio Protocollo della Centrale Unica di Committenza della Provincia di Piacenza**, indirizzando il plico a: **Centrale Unica di Committenza della Provincia di Piacenza - Corso Garibaldi 50 – 29121 Piacenza.**

E' altresì facoltà dei concorrenti la consegna a mano dei plichi, dalle ore 9.00 alle ore 12.00 presso lo stesso Ufficio Protocollo della Centrale Unica di Committenza della Provincia di Piacenza.

Si precisa che il recapito tempestivo del plico rimane a totale ed esclusivo rischio del mittente restando esclusa qualsivoglia responsabilità della Stazione appaltante. Non saranno pertanto accettati reclami qualora, per disguido o per qualsiasi motivo, anche indipendente dalla volontà del concorrente, il plico non dovesse pervenire in tempo utile. Non saranno in alcun caso presi in considerazione i plichi pervenuti oltre il termine perentorio di scadenza sopra indicato, anche se spediti prima del termine medesimo; ciò anche nel caso di plichi inviati a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, a nulla valendo la data di spedizione risultante dal timbro postale. Ai fini del riscontro del rispetto del termine sopra indicato faranno fede unicamente il timbro-data e l'orario di ricevimento apposti dall'Ufficio Protocollo.

Trascorso il termine fissato per la scadenza della presentazione dell'offerta, non è riconosciuta valida alcuna altra offerta anche se sostitutiva od aggiuntiva ad offerta precedente.

Il plico, chiuso con ceralacca o nastro adesivo e sigillato con l'apposizione di timbro e firma sui lembi di chiusura, deve recare, all'esterno, oltre alle informazioni relative all'operatore economico concorrente (denominazione o ragione sociale, codice fiscale/partita IVA, sede legale, recapito telefonico, indirizzo di posta elettronica/PEC per le comunicazioni), la seguente dicitura: "NON APRIRE: DOCUMENTAZIONE DI GARA – PROCEDURA APERTA PER APPALTO LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA DI VIALE DELLE RIMEMBRANZE NEL CAPOLUOGO DI CARPANETO P.NO – 1° STRALCIO FUNZIONALE - CIG: _____".

Nel caso di partecipazione alla gara di concorrenti con idoneità plurisoggettiva - già costituiti o da costituirsi (raggruppamento temporaneo di imprese, consorzio ordinario, aggregazione tra imprese aderenti al contratto di rete, GEIE), il plico di invio dovrà riportare all'esterno, come indicazione del mittente, le informazioni di tutte le società partecipanti al raggruppamento temporaneo o al consorzio, ecc...; il plico medesimo dovrà essere controfirmato sui lembi di chiusura dai legali rappresentanti di tutti i suddetti componenti.

Si precisa che per "sigillatura" deve intendersi una chiusura ermetica recante un qualsiasi segno o impronta, apposto su materiale plastico come nastro adesivo o ceralacca, tale da rendere chiusi il plico e le buste, attestare l'autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente, nonché garantire l'integrità e la non manomissione del plico e delle buste.

Ciascuna busta dovrà essere chiusa con ceralacca o nastro adesivo e sigillata con l'apposizione del timbro e firma sui lembi di chiusura. Il plico dovrà contenere documenti redatti esclusivamente in lingua italiana, o corredati di traduzione giurata.

Saranno escluse le offerte plurime e condizionate.

L'offerta vincherà il concorrente per almeno 180 (centottanta) giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione della medesima, salvo proroghe richieste dalla stazione appaltante.

Decorso tale termine senza che sia intervenuta l'aggiudicazione definitiva dell'appalto l'impresa concorrente ha facoltà di svincolarsi dalla propria offerta.

24. DOCUMENTAZIONE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA

Il plico di invio deve contenere al suo interno **due buste chiuse e sigillate**, recanti l'intestazione del mittente, l'indicazione dell'oggetto dell'appalto e la dicitura, rispettivamente:

- "**Busta A - Documentazione amministrativa**";
- "**Busta B - Offerta economica**".

BUSTA "A - Documentazione amministrativa"

Nella busta "A – Documentazione amministrativa" devono essere contenuti i seguenti documenti:

24.1) – ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA e contestuale DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

inerente il possesso dei requisiti di ordine generale e di idoneità professionale e capacità tecnico organizzativa richiesti per l'ammissione alla gara e l'assenza delle cause di esclusione previste dall'art. 38 del D. Lgs. n° 163/2006, resa in **bollo da € 16,00**, redatta conformemente all'allegato "**modello 1**", ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, sottoscritta dal titolare o legale rappresentante del soggetto concorrente e corredata da fotocopia di documento d'identità del sottoscrittore, in corso di validità.

La domanda di partecipazione/dichiarazione sostitutiva può essere sottoscritta anche da un **procuratore** del legale rappresentante dell'impresa concorrente; in tal caso deve essere allegata la relativa **procura generale o speciale** – in originale o copia conforme –, salvo il caso in cui i poteri del procuratore di impegnare l'operatore economico concorrente siano desumibili dal certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura.

- **In caso di partecipazione alla gara di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti – già costituito o da costituirsi – la presente domanda/dichiarazione sostitutiva deve essere resa e sottoscritta dai legali rappresentanti di tutti i soggetti che costituiscono o costituiranno il raggruppamento o il consorzio.** Inoltre:

- **Se trattasi di raggruppamento temporaneo di concorrenti già costituito:**

🕒 **l'impresa capogruppo/mandataria**, oltre la dichiarazione di cui al punto 24.1), deve presentare:

a) SCRITTURA PRIVATA AUTENTICATA (in originale o copia dichiarata conforme ai sensi del DPR n° 445/2000 corredata da copia fotostatica di valido documento di identità del dichiarante) relativa al **mandato collettivo speciale con rappresentanza gratuito ed irrevocabile** conferitole dall'impresa/e mandante/i.

Tale atto costitutivo deve contenere altresì l'indicazione della quota di partecipazione di ciascun operatore economico al raggruppamento, al fine di rendere possibile la verifica dei requisiti percentuali richiesti dall'art. 92 del DPR 207/2010.

b) PROCURA (in originale o copia autenticata come sopra) risultante da atto pubblico, relativa al mandato di cui alla precedente lettera a), conferita al legale rappresentante dell'impresa mandataria. Qualora il mandato collettivo e la procura di cui sopra siano conferiti con un unico atto, lo stesso deve essere redatto - a pena di esclusione - nella forma di **atto pubblico notarile**.

🕒 **ciascuna delle imprese mandanti** deve presentare e sottoscrivere, come già evidenziato, la istanza/dichiarazione di cui al precedente punto 24.1) (*omettendo la voce relativa al subappalto*).

- Se trattasi di raggruppamento temporaneo di imprese non ancora costituito:

⌚ oltre la istanza/dichiarazione di cui al punto 24.1) presentata da ciascuna impresa che costituirà il raggruppamento (*omettendo, per le imprese mandanti, la voce relativa al subappalto*), dovrà essere prodotta:

a) DICHIARAZIONE DI IMPEGNO congiunta, in carta semplice, resa conformemente all'allegato "**modello 3**", sottoscritta dal legale rappresentante di ogni impresa che costituirà il raggruppamento e corredata da fotocopia di valido documento di identità di ciascun firmatario, con la quale ciascuna di dette imprese si impegna a costituire - in caso di aggiudicazione dell'appalto e prima della stipula del contratto, il menzionato raggruppamento ed a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, qualificata come capogruppo, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti, ai sensi dell'art. 37 comma 8 del D. Lgs. n° 163/2006.

La dichiarazione di impegno deve contenere altresì:

* *in caso di raggruppamento di tipo orizzontale*, l'indicazione della quota percentuale di partecipazione al raggruppamento di ciascun concorrente che intende riunirsi;

* *in caso di raggruppamento di tipo verticale*, la categoria di lavorazioni che ciascun soggetto raggruppato andrà ad eseguire, al fine di rendere possibile la verifica dei requisiti percentuali richiesti dall'art. 92 del DPR 207/2010.

- I consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro ed i consorzi tra imprese artigiane - di cui all'art. 34 comma 1 lettera b) D. Lgs. n° 163/2006 e s.m. devono indicare il nominativo del consorziato per il quale il consorzio concorre alla gara; il consorziato così indicato deve possedere i requisiti di cui all'art. 38 del D. Lgs. n° 163/2006 e presentare la relativa dichiarazione sostitutiva secondo l'allegato "**modello 4**", sottoscritta dal titolare/legale rappresentante e corredata da copia di valido documento di identità del sottoscrittore e dichiarazione sostitutiva conforme all'allegato "**modello 2**" per gli altri soggetti diversi dal legale rappresentante, come definiti al successivo punto 24.1.1) del presente disciplinare.

- Parimenti **i consorzi stabili** di cui all'art. 34 comma 1 lettera c) del D. Lgs. n° 163/2006 e s.m. devono indicare in ogni caso tutti i propri consorziati e, qualora non eseguano i servizi direttamente con la propria organizzazione di impresa ma ricorrano ad uno o più consorziati, devono indicare esplicitamente questi ultimi, i quali devono possedere i requisiti di cui all'art. 38 del citato decreto legislativo e presentare la relativa dichiarazione sostitutiva secondo gli stessi allegati "**modello 4**" e "**modello 2**".

Ai consorziati indicati dai consorzi è fatto divieto di partecipare in qualsiasi altra forma alla gara. In caso di violazione saranno esclusi sia il consorziato che il consorzio. L'inosservanza di tale divieto comporterà inoltre la segnalazione del fatto all'ANAC.

- Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete:

l'istanza di ammissione alla gara/dichiarazione sostitutiva e l'offerta economica sono sottoscritte da:

- a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica: dall'operatore economico che riveste le funzioni di organo comune;
- b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
- c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria: dal legale rappresentante dell'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero - in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi - da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara.

Inoltre dovrà essere prodotta la seguente documentazione aggiuntiva:

a) - se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell'art.3, comma 4-quater del D.L. n.5/2009:

⌚ **copia autentica del contratto di rete**, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata (ovvero atto firmato digitalmente), con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;

⌚ **dichiarazione** (*sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune*) che indichi per quali imprese la rete concorre e relativamente a queste ultime opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma; (***in caso di aggiudicazione i soggetti assegnatari dell'esecuzione dei lavori non possono essere diversi da quelli indicati***) – (**punto 20** della dichiarazione sostitutiva "**modello 1**");

⌚ **dichiarazione** che indichi la quota di partecipazione all'aggregazione di imprese che partecipa alla gara, corrispondente alla percentuale di lavori che verranno eseguiti da ciascuna impresa aderente alla rete, al

fine di rendere possibile la verifica dei requisiti percentuali richiesti dall'art. 92 del Regolamento, nonché l'impegno ad eseguire le prestazioni oggetto dell'appalto nella percentuale corrispondente ("**modello 3**").

b) - se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell'art.3, comma 4-quater, del D.L. n. 5/2009:

- **copia autentica del contratto di rete**, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata (ovvero per atto firmato digitalmente), **recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza** conferito all'impresa mandataria, con l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e della quota di partecipazione all'aggregazione di imprese che partecipa alla gara, corrispondente alla percentuale di lavori che verranno eseguiti da ciascun operatore economico concorrente. (Si precisa che qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD).

ovvero

c) - se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti:

- ⌚ **copia autentica del contratto di rete**, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata (ovvero per atto firmato digitalmente), con allegato il **mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza** conferito alla mandataria, redatto per scrittura privata anche firmata digitalmente, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e della quota di partecipazione all'aggregazione di imprese che partecipa alla gara, corrispondente alla percentuale di lavori che verranno eseguiti da ciascun operatore economico concorrente;

ovvero

- ⌚ **copia autentica del contratto di rete** (redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente), con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:

- a) a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- b) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di lavori pubblici con riguardo ai raggruppamenti temporanei;
- c) la quota di partecipazione all'aggregazione di imprese che partecipa alla gara, corrispondente alla percentuale di lavori che verranno eseguiti da ciascuna impresa aderente alla rete, al fine di rendere possibile la verifica dei requisiti percentuali richiesti dall'art. 92 del Regolamento, nonché l'impegno ad eseguire le prestazioni oggetto dell'appalto nella percentuale corrispondente.

Si precisa che qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD.

Per maggiori specificazioni in merito alla partecipazione da parte di aggregazione di imprese di rete, si rimanda alla Determinazione n. 3/2013 dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti pubblici (ora A.N.AC.).

Le dichiarazioni potranno essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentanti ed in tal caso va allegata copia conforme all'originale della relativa procura.

- In caso di avvalimento dei requisiti:

Il concorrente che intende partecipare alla gara avvalendosi dei requisiti tecnico-organizzativi (*attestazione SOA o lavori analoghi eseguiti*) di altro operatore economico – definito **impresa ausiliaria**, deve inoltre produrre – **a pena di esclusione** - quanto segue:

a) - **DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA** sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria, corredata da copia di valido documento di identità, attestante le condizioni previste all'art. 49 comma 2 lettere c), d), e) del D. Lgs. n° 163/2006 e s.m. **redatta secondo l'allegato "modello 5"**;

b) - **CONTRATTO**, in originale o copia dichiarata conforme ai sensi del DPR n° 445/2000, con il quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti ed a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto.

In caso di avvalimento nei confronti di impresa appartenente al medesimo gruppo l'impresa concorrente può presentare **dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo**.

24.1.1) - DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 445/2000, secondo l'allegato "**modello 2**", attestante l'assenza delle condizioni di esclusione di cui all'art. 38 comma 1 lettere b), c), m), m-ter) del D. Lgs. n° 163/2006, da rendere a cura dei soggetti diversi dal titolare o legale rappresentante firmatario dell'istanza di partecipazione alla gara e cioè da:

- *nel caso di impresa individuale*: direttore tecnico, se diverso dal titolare;
- *nel caso di società semplice e società in nome collettivo*: direttore tecnico e tutti i soci;
- *nel caso di società in accomandita semplice*: direttore tecnico e tutti i soci accomandatari,;
- *nel caso di tutti gli altri tipi di società o consorzio*: direttore tecnico e tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, il socio unico persona fisica in caso di società unipersonale, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci;
- *in caso di società, diverse dalle società in nome collettivo e dalle società in accomandita semplice, nelle quali sono presenti due soli soci*, ciascuno in possesso del 50% della partecipazione azionaria, la dichiarazione deve essere resa da entrambi i soci;
- l'eventuale procuratore.

Detta autocertificazione deve essere corredata da copia fotostatica di documento di identità in corso di validità del sottoscrittore.

L'attestazione del requisito di cui all'art. 38, comma 1, lett. c), deve essere resa personalmente anche da ciascuno dei suddetti soggetti - indicati all'art. 38, comma 1, lettera c) del Codice, **cessati dalla carica nell'anno precedente la data di pubblicazione del bando di gara.**

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le suddette attestazioni devono essere rese anche dagli amministratori e da direttori tecnici che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'ultimo anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara. Qualora i suddetti soggetti non siano in condizione di rendere la richiesta attestazione, questa può essere resa dal legale rappresentante, mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, con indicazione nominativa dei soggetti per i quali l'attestazione è rilasciata.

Si fa presente che sussiste l'obbligo di dichiarare tutte le condanne, anche quelle per cui si è beneficiato della non menzione, comprese quelle per le quali, pur ricorrendo le condizioni di fatto per ottenere la riabilitazione o l'estinzione del reato (articoli 178 c.p. e 445, comma 2, c.p.p.) e/o la sentenza di revoca di cui all'art. 673 c.p.p., non si siano ancora ottenute tali pronunce.

Nel caso di ricorso all'**avvalimento ex art. 186-bis R.D. 267/1942**, la dichiarazione di non essere nelle condizioni previste dalle lettere b), c), m), m-ter) dell'art. 38 del D.Lgs. 163/2006 deve essere resa dai **soggetti** che ricoprono le cariche di cui all'art. 38 comma 1 lett. b) e c) del DLgs 163/06 nell'**impresa ausiliaria**.

Nel caso di ricorso alla **cooptazione**, la dichiarazione deve essere resa dai **soggetti** che ricoprono le cariche di cui all'art. 38 comma 1 lett. b) e c) del D.Lgs. 163/06 di ciascuna delle **imprese cooptate**.

25) - CAUZIONE PROVVISORIA, ai sensi dell'art. 75 del D. Lgs. 163/2006 dell'importo di **€ 2.210,00** pari al 2% (arrotondato all'unità intera) dell'importo stimato dell'appalto, costituita nei termini e con le modalità indicate al punto 20 - "Cauzioni e Garanzie richieste" - del presente disciplinare.

26) - DOCUMENTO "PASSOE", di cui all'art.2 comma 3.2 della deliberazione dell'ex Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici (AVCP - ora ANAC) n° 111 del 20.12.2012 come modificata nelle sedute 08.05 e 05.06.2013. Per le modalità di acquisizione di detto PassOE si rimanda a quanto riportato al precedente punto 22 - "Disposizioni per la partecipazione alla procedura di gara" - del presente disciplinare nonché al testo della citata deliberazione AVCP/ANAC n° 111/2012.

27) - (eventuale, nel caso di impresa ammessa al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186-bis della Legge Fallimentare): DOCUMENTAZIONE di cui ai punti 1), 2), 3) del paragrafo 14 - "Concordato preventivo con continuità d'impresa" del presente disciplinare.

28) - (eventuale, nel caso di aggregazione di impresa aderente a contratto di rete): CONTRATTO DI RETE, in copia autentica, come descritto al Capo 24.1 - paragrafo inerente le aggregazioni di imprese di rete - del presente disciplinare di gara.

BUSTA "B" - OFFERTA ECONOMICA.

Nella busta "B", riportante all'esterno la scritta "Offerta Economica", debitamente sigillata con ceralacca o nastro adesivo e controfirmata sui lembi di chiusura, recante all'esterno la denominazione dell'operatore econo-

mico concorrente, deve essere contenuta, **a pena di esclusione**, la dichiarazione contenente l'indicazione dell'**offerta economica**.

La **DICHIARAZIONE-OFFERTA ECONOMICA** deve essere resa **in bollo da € 16,00**, secondo il fac-simile allegato "**modello 6**" al presente disciplinare, in forma di dichiarazione sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante del soggetto concorrente e deve riportare – tra l'altro – **l'indicazione, così in cifre come in lettere, del ribasso percentuale unico che l'impresa concorrente intende offrire sull'elenco prezzi posto a base di gara** (il ribasso offerto non si applica all'importo per oneri sicurezza). Il ribasso dovrà essere espresso con **massimo tre cifre decimali**. Qualora i decimali fossero in numero maggiore si procederà ad arrotondare per eccesso o per difetto al terzo decimale.

Non sono ammesse offerte alla pari o in rialzo rispetto all'importo a base di gara.

In caso di discordanza tra l'indicazione dell'offerta in cifre e quella in lettere, ai sensi dell'art. 119, comma 2 del DPR n. 207/2010, prevale il ribasso percentuale indicato in lettere.

La dichiarazione-offerta deve altresì contenere – a pena di esclusione – l'indicazione dei costi relativi alla sicurezza da rischio specifico – o interni aziendali – ai sensi dell'art. 86 comma 3-bis e 3-ter e dell'art. 87 comma 4 del D. Lgs. n° 163/2006 e s.m.

L'offerta **non deve contenere correzioni, riserve e/o condizione alcuna** e deve essere sottoscritta dal titolare o legale rappresentante del concorrente; se la medesima è sottoscritta da un procuratore deve essere allegata la relativa procura, fatto salvo il caso in cui la copia della procura sia già presente nella busta "A – documentazione amministrativa"

Nel caso di **raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituito** l'offerta deve essere sottoscritta dai legali rappresentanti di tutti gli operatori economici che costituiranno il raggruppamento.

Qualora invece la costituzione del **raggruppamento temporaneo o del consorzio sia già perfezionata**, l'offerta deve essere sottoscritta dal legale rappresentante della sola impresa mandataria/capogruppo che la esprime in nome e per conto proprio e delle mandanti.

Per la sottoscrizione da parte di **aggregazione di imprese di rete** si rimanda a quanto indicato al punto 24.1) del presente disciplinare in ordine alla sottoscrizione dell'istanza/dichiarazione di partecipazione alla gara.

La busta contenente l'offerta economica non deve includere alcun altro documento; la stessa come sopra sigillata deve essere riposta nel plico di invio unitamente alla busta contenente la documentazione amministrativa.

28. ASPETTI FISCALI RELATIVI ALLA DOCUMENTAZIONE CONTENUTA NELLE BUSTE

I documenti non in regola con le disposizioni sul bollo non comportano esclusione dalla gara.

Gli stessi, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 19 del D.P.R. 26.10.1972 n. 642, come sostituito dall'art. 16 del D.P.R. 30 dicembre 1982, n. 955, vengono successivamente inviati all'Agenzia delle Entrate per la loro regolarizzazione.

29. PROCEDURA DI GARA

Il procedimento di gara avrà luogo **il giorno 04 febbraio 2016 alle ore 09.30 presso la sede della Centrale Unica di Committenza della Provincia di Piacenza – Corso Garibaldi, 50 – Piacenza**, in seduta pubblica ed alla presenza di apposito seggio di gara:

Nel giorno sopra indicato il Responsabile del Procedimento in qualità di Presidente di gara procederà:

- a verificare la correttezza formale dei plichi, relativamente al termine di arrivo, delle buste **A e B**, ad aprire le Buste "**A – Documentazione Amministrativa**" per controllare che i documenti ivi contenuti siano completi;
- alla verifica, tramite il sistema AVCPASS, dei riscontri rilevabili dalla consultazione della sezione "Annotazioni riservate" del sito ANAC. Sulla base dell'esito di tali verifiche si procederà all'ammissione o all'esclusione dei concorrenti;
- a verificare che i consorziati per conto dei quali i consorzi di cui all'art. 34, comma 1, lettere b) e c), del Codice (consorzi cooperative e artigiani e consorzi stabili) concorrono, non abbiano presentato offerta in qualsiasi altra forma e, in caso positivo, ad escludere dalla gara il consorzio ed il consorziato;
- a verificare che nessuno dei concorrenti partecipi in più di un raggruppamento temporaneo, GEIE, aggregazione di imprese di rete o consorzio ordinario, ovvero anche in forma individuale qualora gli stessi abbiano

partecipato alla gara medesima in raggruppamento, aggregazione o consorzio ordinario di concorrenti e, in caso positivo, ad escluderli dalla gara.

Nota bene: Nei limiti previsti dagli articoli 38 e 46 del D.Lgs. 163/06, dalla determinazione n. 4 del 10.10.2012 dell'ANAC, dall'art. 39 del D.L. 90 del 24.06.2014 e dalla determinazione ANAC n. 1/2015, il Presidente di gara invita, se necessario, i concorrenti a completare e/o a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni prodotte e di seguito citati, secondo quanto riportato all'art. 30 "Soccorso istruttorio - Cause di esclusione." del presente disciplinare.

Sulla base dell'esito di tali verifiche si procederà all'ammissione o all'esclusione dei concorrenti.

Esaurita questa prima fase pubblica della procedura e dopo aver verificato gli eventuali chiarimenti prima citati, il Presidente di gara, sempre in seduta pubblica, procede al sorteggio di un numero di concorrenti non inferiore al 10% delle offerte ammesse (arrotondato all'unità superiore), **presentate dai concorrenti non in possesso di attestazione SOA**, previsto dall'art. 48, comma 1, del D.Lgs. 163/2006 e gli stessi verranno invitati a comprovare il possesso dei requisiti oggettivi di qualificazione e di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa indicati dal Disciplinare di gara, mediante l'acquisizione degli stessi tramite il sistema AVCPass, fatta salva la verifica della documentazione già disponibile, per la verifica medesima, sulla BDN-CP.

In particolare, **con riferimento ai requisiti tecnico-organizzativi** previsti dall'art. 90 del DPR n° 207/2010, **i concorrenti non in possesso dell'attestazione SOA dovranno esibire**, a comprova del possesso di detti requisiti, la seguente documentazione - inserendola nell'area specifica dell'AVCPASS:

1) - elenco dei lavori analoghi eseguiti direttamente dall'impresa concorrente nel quinquennio antecedente la data della lettera-invito, corredato dai certificati di esecuzione dei lavori stessi, per importo complessivo non inferiore all'importo dell'appalto da affidare.

Può essere presentato anche un solo certificato di esecuzione lavori purchè relativo ad un intervento di importo non inferiore all'importo del contratto da affidare.

2) - copia conforme dei bilanci e relative note integrative o della dichiarazione annuale IVA o del Modello Unico corredato da ricevuta di presentazione oppure dei libri paga da cui si evinca un costo per il personale dipendente non inferiore al 15% dell'importo lavori eseguito nel predetto quinquennio antecedente la data della lettera-invito (nel caso in cui il rapporto tra il costo del personale e l'importo lavori sia inferiore a quanto richiesto, l'importo dei lavori è figurativamente e proporzionalmente ridotto fino a stabilire la percentuale richiesta).

La documentazione menzionata può essere relativa anche ad un solo anno del quinquennio citato purchè soddisfi il requisito richiesto.

3) - elenco dell'attrezzatura tecnica posseduta o nella disponibilità dell'impresa idonea all'esecuzione dell'appalto.

Terminato il sorteggio, il Presidente della Commissione giudicatrice rende noto ai presenti i nomi dei soggetti concorrenti che dovranno produrre la documentazione di comprova del possesso dei requisiti oggettivi economico finanziari e tecnico organizzativi, ai sensi dell'art. 48, comma 1, del D.Lgs. 163/2006.

Esaurita la fase di verifica dei requisiti di cui sopra e definita così l'ammissione o l'esclusione dei concorrenti alla gara, il Presidente di gara procederà quindi, in seduta pubblica, i cui termini verranno comunicati preventivamente ai partecipanti per il tramite di posta elettronica certificata, all'apertura delle buste con la dicitura "OFFERTA ECONOMICA" ed alla lettura ad alta voce della misura percentuale del ribasso offerto da ciascun concorrente.

Il Presidente di gara procederà quindi con l'applicazione del procedimento di individuazione delle offerte anormale previsto dall'art. 86, comma 1, del D.Lgs. 163/2006 e del criterio di esclusione automatica dalla gara delle offerte con percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi della citata norma, secondo la facoltà prevista dall'art. 122 comma 9 del D. Lgs. n° 163/2006; procederà quindi alla aggiudicazione provvisoria dell'appalto al concorrente che abbia presentato l'offerta con percentuale di ribasso immediatamente inferiore a detta soglia.

Nello svolgimento del procedimento di individuazione della soglia di anomalia, in presenza di offerte uguali si applica l'art. 121 comma del DPR n° 207/2010.

Si precisa che la suddetta procedura di esclusione automatica sarà esercitabile solo in presenza di un numero di offerte ammesse almeno pari a dieci. In caso di un numero di offerte ammesse inferiore a dieci sarà in facoltà dell'Amministrazione Comunale procedere alla valutazione di congruità delle offerte ritenute anormalmente basse rispetto alla prestazione, ai sensi dell'art. 86 comma 3 e dell'art. 89 del D. Lgs. n° 163/2006 e s.m. e dell'art. 121 comma 8 del DPR n° 207/2010 e secondo la procedura di cui agli artt. 87 ed 88 del citato D. Lgs. 163/2006.

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida sempre che sia ritenuta congrua e conveniente. In caso di offerte vincenti uguali si procederà all'individuazione dell'aggiudicatario con sorteggio.

Qualora si renda necessario procedere a più approfondite verifiche circa il possesso dei requisiti o si ritenga di chiedere integrazioni o chiarimenti ai concorrenti, per attivazione del soccorso istruttorio di cui all'art. 38 comma 2-bis e di cui all'art. 46 comma 1-ter del D. Lgs n. 163/2006, non si procederà all'apertura delle buste contenenti le offerte economiche e si terrà una seconda seduta di gara la cui data verrà tempestivamente comunicata ai concorrenti.

Tutte le sedute di gara possono essere sospese ed aggiornate ad altra ora o giorno successivo non festivo salvo che nella fase di apertura delle buste delle offerte economiche.

La Centrale Unica di Committenza della Provincia di Piacenza si riserva la facoltà di sospendere, revocare, annullare o interrompere motivatamente la gara, qualunque sia il grado di avanzamento della stessa, senza che i concorrenti possano avanzare alcuna pretesa a titolo risarcitorio o di indennizzo, nonché di modificare il calendario di svolgimento della gara dandone comunicazione ai partecipanti

Le operazioni della procedura di gara sono verbalizzate ai sensi dell'art. 78 del D. Lgs. n° 163/2006 e s.m. ivi comprese le motivazioni relative alle esclusioni.

Alle sedute di gara può assistere chiunque vi abbia interesse, ma sono ammessi a fare osservazioni con richiesta di verbalizzazione solo i titolari/legali rappresentanti delle Imprese partecipanti alla gara o soggetti muniti di delega o procura a rappresentare il concorrente, da esibire al Presidente di gara.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione della gara se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto o, se aggiudicata, di non stipulare il contratto d'appalto. In tali ipotesi, l'esperimento si intenderà nullo a tutti gli effetti, e i concorrenti, o il concorrente provvisoriamente aggiudicatario, non avrà nulla a pretendere per la mancata aggiudicazione

30. SOCCORSO ISTRUTTORIO - CAUSE DI ESCLUSIONE

Non sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti per i quali ricorra anche una sola delle cause di esclusione di cui all'art. 38 del D. Lgs. 163/2006 o non risultino in regola con le disposizioni di cui alla Legge 68/1999.

Per le altre cause di esclusione, si fa' riferimento alle indicazioni fornite dall'ANAC nella Determinazione n. 4 del 10 ottobre 2012 e nella Determinazione n. 1 dell' 8 gennaio 2015, da intendersi integralmente richiamate.

Ai sensi dell'art. 38, comma 2-bis e dell'art. 46 comma 1-ter del D.lgs. 163/2006, introdotto dall'art. 39 del D.L. 24/6/2014, n. 90, e sulla base dei criteri interpretativi forniti dall'Autorità nazionale anticorruzione - vigilanza sui contratti pubblici con la menzionata determinazione n° 1 del 08.01.2015, si procederà - ove possibile - all'attivazione del soccorso istruttorio per la sanatoria, integrazione e regolarizzazione di elementi, documenti e dichiarazioni indispensabili ed essenziali ai fini della partecipazione alla gara.

In ogni caso **il predetto istituto non può essere utilizzato per l'acquisizione in gara di requisiti e status nè per la regolarizzazione di condizioni di partecipazione in cui devono trovarsi i concorrenti e risultati mancanti alla scadenza del termine per la presentazione dell'offerta, né per supplire a carenze dell'offerta economica.**

L'attivazione del soccorso istruttorio per i casi di irregolarità relative ad elementi e dichiarazioni essenziali comporta per il concorrente l'applicazione della **sanzione pecuniaria di € 221,00** – pari al due per mille del valore complessivo dell'appalto. Detta sanzione è applicata indipendentemente dal numero delle mancanze e/o dalle incompletezze degli elementi e delle dichiarazioni. La sanzione è garantita dalla cauzione provvisoria; la stazione appaltante ne richiederà il pagamento direttamente all'operatore economico interessato e qualora questi non provveda secondo le modalità indicate, potrà escutere l'importo dalla cauzione provvisoria: in tal caso il concorrente è tenuto a reintegrare immediatamente la cauzione, **a pena di esclusione dalla gara.**

L'impresa concorrente dovrà provvedere alla presentazione, integrazione o regolarizzazione della dichiarazione o degli elementi essenziali entro il termine perentorio che sarà assegnato dalla stazione appaltante – comunque non superiore a dieci giorni.

Qualora entro il termine assegnato l'impresa concorrente non ottemperi all'adempimento richiesto, **sarà esclusa dalla procedura di gara e la stazione appaltante procederà altresì all'incameramento della cauzione provvisoria esclusivamente nell'ipotesi in cui la mancata integrazione dipenda da una carenza del requisito dichiarato.**

Nel caso di concorrente alla procedura di gara costituito da **raggruppamento temporaneo di imprese**, la mancata regolarizzazione o il mancato versamento della sanzione o la mancata integrazione della cauzione

provvisoria eventualmente escussa per il pagamento della sanzione a seguito attivazione del soccorso istruttorio per omissione, incompletezza, irregolarità essenziale di una dichiarazione sostitutiva resa da un componente del raggruppamento temporaneo, comporta l'esclusione dalla gara dell'intero raggruppamento temporaneo di imprese.

Qualora l'impresa concorrente, pur risultando in possesso del requisito oggetto della dichiarazione carente, non intenda avvalersi del soccorso istruttorio, dovrà darne comunicazione scritta alla stazione appaltante la quale provvederà a ritirare la sanzione e ad escluderla dalla gara.

Nel caso di mancata presentazione di elementi dell'offerta essenziali e/o ulteriori quali: la cauzione provvisoria ed il versamento del contributo di gara dovuto all'Autorità di Vigilanza, si precisa che per poter procedere alla loro regolarizzazione tali documenti devono essere stati costituiti ed il versamento avvenuto entro il termine di scadenza per la presentazione delle offerte. Qualora la cauzione provvisoria non sia stata costituita ed il versamento del contributo di gara non sia stato effettuato entro il suddetto termine, il concorrente è **escluso** dalla gara.

Nei casi di irregolarità non essenziali ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non indispensabili la stazione appaltante non ne richiede la regolarizzazione né applica alcuna sanzione.

Relativamente agli elementi procedurali che non possono essere assoggettati a regolarizzazione e che – quindi – comportano **causa di esclusione** dalla procedura di gara si fa riferimento alle fattispecie enunciate nella già menzionata determinazione dell'Autorità nazionale anticorruzione – vigilanza contratti pubblici - n° 1 del 08.01.2015 ed in particolare alle ipotesi di cui:

- al paragrafo 2.2.1 "*Irregolarità concernenti gli adempimenti formali di partecipazione alla gara*", punto 1 – con riferimento alle modalità di presentazione delle offerte;
- al paragrafo 2.3 "*Altre irregolarità concernenti elementi e dichiarazioni che devono essere prodotte in base alla legge, al bando o al disciplinare*", punti 1, 3, 5 – con riferimento a dichiarazioni ed elementi concernenti il ricorso all'avvalimento ed al subappalto ed il versamento del contributo gara dovuto all'Autorità.

31. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA

La aggiudicazione ha carattere provvisorio; la stessa diverrà definitiva con l'approvazione del verbale di gara che sarà disposta con provvedimento del Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'art. 12 comma 1 del D. Lgs. n° 163/2006 e s.m.. La stessa aggiudicazione definitiva diverrà efficace solo dopo la verifica in capo all'aggiudicatario del possesso dei requisiti prescritti e dichiarati e l'accertamento dell'assenza di condizioni ostative alla stipula di contratti con la pubblica amministrazione ed alla disciplina in materia di "antimafia", nonché l'accertamento della regolarità contributiva.

Al fine delle suddette verifiche la stazione appaltante procederà all'acquisizione della documentazione probatoria tramite l'utilizzo del sistema AVCPASS.

Qualora dall'accertamento i requisiti non risultassero soddisfatti, l'Amministrazione procederà alla revoca dell'aggiudicazione ed alla adozione dei provvedimenti di cui all'art. 48 comma 1 del D. Lgs. n° 163/2006. La stazione appaltante potrà esercitare la facoltà di disporre l'aggiudicazione in favore del concorrente secondo classificato.

32. STIPULA DEL CONTRATTO – OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO

Il rapporto contrattuale con l'aggiudicatario sarà formalizzato dal Responsabile del Servizio Tecnico Lavori Pubblici mediante atto pubblico amministrativo da redigersi in modalità telematica.

Ai fini della stipula del contratto d'appalto l'aggiudicatario è obbligato a:

- costituire la garanzia fidejussoria a titolo di cauzione definitiva nella misura del 10% dell'importo contrattuale o in misura superiore, secondo quanto previsto all'art. 113 del D. Lgs. n° 163/2006 e all'art. 123 del DPR n° 207/2010;
- stipulare, ai sensi dell'art. 129 del D. Lgs. n° 163/2006 e dell'art. 125 del DPR n° 207/2010, polizza di assicurazione contro i rischi dell'esecuzione (polizza CAR) - compresi eventuali danni o distruzione di opere ed impianti anche preesistenti – per una somma assicurata pari ad € 30.000,00 (opere preesistenti) oltre all'importo del contratto da eseguire. Detta polizza deve comprendere, inoltre, una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi con massimale assicurato non inferiore ad Euro 500.000,00;
- costituire garanzia fidejussoria ai sensi dell'art. 124 commi 1 e 2 del DPR. n° 207/2010 nel caso di richiesta di corresponsione dell'anticipazione del 20% sull'importo contrattuale.

Termini e modalità di costituzione di dette garanzie fidejussorie e coperture assicurative sono riportati al punto 20) del presente disciplinare di gara.

- In caso di operatore aggiudicatario costituito da raggruppamento temporaneo di imprese deve presentare l'atto pubblico costitutivo del raggruppamento e di conferimento del mandato collettivo speciale con rappresentanza al legale rappresentante dell'impresa mandataria/capogruppo.

L'aggiudicatario deve inoltre:

- redigere e consegnare, entro trenta giorni dall'aggiudicazione, e comunque prima dell'inizio dei lavori, il proprio piano operativo di sicurezza di cui al D. Lgs. n° 81/2008 e all'art. 131 comma 2 lettera c) del D. Lgs. n° 163/2006;
- sottoscrivere il verbale di cantierabilità di cui all'art. 106 comma 3 del DPR n° 207/2010;
- comunicare alla stazione appaltante le informazioni finalizzate all'assunzione ed al rispetto degli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n° 136/2010 e s.m.;
- presentarsi alla stipula del contratto nel termine che sarà assegnato dalla stazione appaltante assumendo a proprio carico tutte le spese relative e conseguenti.

Qualora l'aggiudicatario non assolva gli adempimenti descritti o non si presenti per la stipula del contratto sarà dichiarato decaduto dall'aggiudicazione e la Stazione appaltante provvederà ad incamerare la cauzione provvisoria ed avrà facoltà di aggiudicare il servizio al secondo migliore offerente in graduatoria, fatte salve comunque eventuali azioni risarcitorie nei confronti dell'inadempiente per le maggiori spese derivanti all'Ente e per ogni danno conseguente e la comunicazione del fatto all'Autorità di vigilanza ANAC.

Il contratto non può essere ceduto – a pena di nullità – ai sensi dell'art. 118 comma 1 del D. Lgs. n° 163/2006 e s.m.

Nel caso di fallimento dell'appaltatore o di risoluzione del contratto per grave inadempimento o di recesso dal contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di attivare le procedure di cui all'art. 140 del D. Lgs. n° 163/2006.

33. OSSERVANZA PROTOCOLLO DI LEGALITA' – CODICE DI COMPORTAMENTO

Si fa presente che il Comune di Carpaneto P.no ha approvato e sottoscritto con la Prefettura di Piacenza – Ufficio Territoriale di Governo – con atto in data 05.11.2014 Rep. n° 3085 e successivo atto aggiuntivo in data 27.05.2015, apposto *"Protocollo di intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore degli appalti e concessioni di lavori pubblici."*

Detto Protocollo reca clausole contrattuali e norme pattizie finalizzate alla attività di contrasto ai tentativi di infiltrazione della criminalità nell'esecuzione dei lavori che saranno inserite nel contratto d'appalto e che l'impresa aggiudicataria dovrà espressamente accettare e sottoscrivere in sede di stipula del contratto medesimo e che, a sua volta, dovrà obbligatoriamente prevedere in caso di ricorso al subappalto, nel contratto da stipulare con il subappaltatore.

Inoltre l'impresa aggiudicataria, nel corso dell'esecuzione dell'appalto, sarà altresì obbligata all'osservanza delle clausole contemplate dal codice di comportamento dell'Ente, adottato con deliberazione G.C. n° 11 del 26.02.2014.

L'impresa concorrente alla procedura di gara è tenuta a rendere sin d'ora – nell'ambito della dichiarazione sostitutiva di cui al punto 24.1) del presente bando di gara – apposite dichiarazioni di piena conoscenza ed accettazione delle menzionate clausole ed oneri.

Copia dei citati protocollo di intesa e codice di comportamento è consultabile sul sito web istituzionale dell'Ente all'indirizzo: www.comune.carpaneto.pc.it, alla sezione **"Servizi on-line"** (parte destra della home page), sottosezione **"Bandi di gara e contratti"** – **"Bandi di gara attivi"**.

34. COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici avverranno in via esclusiva/principale mediante posta elettronica certificata.

Le comunicazioni si intendono inoltre validamente ed efficacemente effettuate qualora rese al domicilio eletto, all'indirizzo di posta elettronica ordinaria o al numero di fax indicati dai concorrenti.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC, del numero di fax o dell'indirizzo di posta elettronica ordinaria o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate all'ufficio; diversamente l'amministrazione declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario/capogruppo si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

Altra forma di comunicazione individuata per la gara è costituita da pubblicazioni sul sito internet istituzionale indicato al precedente punto 33). In detto sito sarà pubblicato l'esito della gara nonché l'avviso di gara esperita con l'elenco dei concorrenti partecipanti, di quelli ammessi e di quelli eventualmente esclusi, l'indicazione delle offerte economiche presentate e l'indicazione dell'offerta aggiudicataria.

35. PROCEDURE DI RICORSO - CONTROVERSIE

Contro i provvedimenti inerenti la presente procedura di gara ritenuti lesivi di interessi, è ammesso ricorso al tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) per l'Emilia Romagna – sezione di Parma – con le modalità e nei termini di cui stabiliti dagli articoli da 243-bis a 245 del D. Lgs. n° 163/2006 e s.m.

Il diritto di accesso agli atti è disciplinato dall'art. 13 del medesimo Decreto Legislativo.

In caso di controversie – tanto in ordine all'interpretazione del capitolato speciale d'appalto quanto all'esecuzione del contratto – è esclusa la competenza arbitrale. Per la definizione delle stesse, previo esperimento dei tentativi di transazione e di accordo bonario ai sensi degli artt. 239 e 240 del D. Lgs. n° 163/2006 e s.m., si procede, qualora non risolte, a termini dell'art. 47 dello stesso capitolato speciale.

36. ULTERIORI INFORMAZIONI

Eventuali informazioni complementari e/o chiarimenti sul presente procedimento di gara possono essere richiesti ai seguenti punti di contratto:

- **Centrale Unica di Committenza Provincia di Piacenza:** eventuali quesiti inerenti la procedura possono essere inviati per iscritto al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: provpc@cert.provincia.pc.it

-

- **Comune di Carpaneto Piacentino** – Servizio Appalti-Contratti-Esproprî – Sig.ra Rita Veneziani – tel: 0523/853705; e-mail: appalti@comune.carpaneto.pc.it - nei giorni dal lunedì al sabato, dalle ore 09.00 alle ore 13.30 – giovedì pomeriggio dalle ore 14.30 alle ore 17.30;

Servizio Tecnico-Manutentivo – geom. Vittorio Omati (per gli aspetti tecnici) - tel. 0523/853712; e-mail: progettazione@comune.carpaneto.pc.it - nei giorni dal lunedì al venerdì, dalle ore 09.00 alle ore 13.30 –

Si precisa che:

- resta salvo il diritto del Presidente di gara di non convalidare i risultati della gara;
- la stazione appaltante si riserva di differire o revocare il presente procedimento di gara senza che i concorrenti possano vantare diritti a rimborso spese o quant'altro.

37. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. n° 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali", si precisa che i dati personali richiesti nel corso del presente procedimento sono raccolti esclusivamente per le finalità connesse alle procedure di scelta del contraente ed alla successiva stipula e gestione del rapporto contrattuale. Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria per il concorrente che intende partecipare alla gara, a pena di esclusione dalla medesima o di decadenza dalla aggiudicazione.

I dati raccolti potranno essere comunicati al personale dipendente dell'Amministrazione responsabile del procedimento o in esso coinvolto per ragioni di servizio; ai soggetti destinatari delle comunicazioni e della pubblicità previste dalla normativa in materia di contratti pubblici di lavori, forniture e servizi; ad ogni altro soggetto avente titolo ai sensi della Legge n° 241/1990 e s.m.

Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti - anche informatici - idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza e sarà improntato a liceità e correttezza.

I diritti spettanti all'interessato sono quelli previsti agli artt. 7 e 8 del D. Lgs. n° 196/2003.

Il soggetto attivo della raccolta dei dati è l'Amministrazione appaltante.

38. DISPOSIZIONI FINALI

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente bando e disciplinare di gara trovano applicazione le norme del Codice dei contratti pubblici e le altre norme legislative e regolamentari vigenti in materia.